

Il Centenario

Ivone di *Trèguier* nasce a Le Minihy in Bretagna nel 1256 (ma altri ne collocano la nascita al 17 ottobre 1253). Ben poco si sa della sua formazione giuridica, maturata tra Parigi, dove operava già da mezzo secolo la già celebre *Universitas*, e Orleans.

Era sacerdote; fu ufficiale di Curia e parroco, pur continuando ad esercitare (ad onta del pur solenne canone del Concilio Lateranense III del 1179, che l'aveva vietato) attività forense, specie in difesa dei poveri, tanto da passare alla storia come l'Avvocato dei poveri. Come ex ufficiale della Curia vescovile, non dev'essergli stato difficile ottenere l'*epicheia*, la speciale dispensa canonica dell'epoca, che gli consentì di svolgere sia l'uno (di parroco, che adempì in odore di santità), che l'altro (forense, ove eccelse) ministero. Morì nel 1303 ed è sepolto a Trèguier, nell'alta Bretagna. Sulla tomba, tuttora meta di accorati pellegrinaggi di parti di processi particolarmente coinvolgenti, si legge un epitaffio non del tutto entusiasmante: *Sanctus Ivo erat Brito; Advocatus at non latro res miranda populo* (dove l'insoddisfacente sta in quell'avversativo *at*). Gli è dedicata la facoltà di Giurisprudenza di Roma, Sant'Ivo alla Sapienza, con la splendida Chiesa del Borromini. Gli si debbono numerosi adagi tuttora in uso, quale quello che dall'Avvocato s'ha d'andare *pulsante pede*, bussando la porta col piede perché le mani devono essere piene di donativi (da non confondere con i celebri galli del Renzo di manzoniana memoria).

Di ben poche cause si ha notizia certa e sufficientemente dettagliata sul piano tecnico, per modo che ne sia possibile qualche valutazione. Emblematica quella dell'ostessa di Tours,

che giova riportare dalla fonte seicentesca di riferimento *.

Quando veniva a Tours il santo soleva scendere alla locanda di una ricca vedova. Una volta, come lo vide, ella scoppiò in pianto: «Ah, mio caro ospite, sono proprio rovinata: per colpa di un impostore sarò condannata a pagare senz'alcuna colpa 1200 lire d'oro».

Ivone ne ebbe compassione e la confortò esortandola a confidare in Dio e a raccontargli com'erano andate le cose, riservandosi di accettare di difenderla se gli fosse parso che fosse dalla parte del giusto.

«Due mesi fa - comincio a raccontare la malcapitata - due mercanti, miei clienti nella locanda, mi affidarono una borsa molto voluminosa, pesante e ben chiusa, vincolandomi a non consegnarla all'uno se non in presenza dell'altro; al che io mi impegnai».

«Cinque o sei giorni dopo, mentre me ne sto tranquilla sull'uscio della locanda, passano quei due, in compagnia di tre o quattro altri loro amici: "Ehilà, locandiera, preparaci una buona cenetta per stasera", dissero e proseguirono oltre. Dopo poco ripassò davanti alla locanda uno solo dei due compari: dammi un attimo la borsa dobbiamo pagare un debito a quei nostri amici con cui ci hai visto assieme».

«Io, ben lungi da ogni sospetto, gli consegnai la borsa e mai più rividi né la borsa né il cliente, cui l'avevo consegnata».

«Alla sera ritorna quell'altro e mi chiede se ho visto il suo amico: "No, gli risposi", dopo che gli consegnai la borsa.

"La borsa?, mi interrompe quello, ahimè sono rovinato: ma non ti eri impegnata a consegnarla soltanto a noi due assieme? Ti farò causa, mi dovrai rimborsare del contenuto della borsa per non avere rispettato il contratto di deposito!"».

«Mi citò in giudizio avanti al Luogotenente e sotto giuramento

affermò che nella borsa c'erano 1200 scudi d'oro, con alcuni documenti della massima importanza. Ecco come andò la faccenda e domani sarò condannata a pagargli la somma che egli afferma essergli stata sottratta».

Sentito il racconto, il Santo decise di conferire con l'avvocato della poveretta e, dopo un amichevole colloquio con lui, ottenne di poter difendere egli stesso la causa della vedova. L'indomani ambedue, vedova e suo accusatore, si presentarono all'udienza.

Ivone al giudice: «Chiedo di poter introdurre in causa un fatto nuovo, di decisiva importanza ai fini del decidere: la vedova infatti, dopo accuratissime ricerche, ha finalmente trovato la famosa borsa ed è pronta ad esibirla alla giustizia, appena che il giudice lo consenta».

Al che l'avvocato di controparte prontamente replicò: «Se non si esibisce la borsa subito e seduta stante, significa che si tratta di una mossa meramente dilatoria del tutto inammissibile».

Al che Ivone replicò: «La controversia è questa: il patto di deposito era che l'albergatore non poteva dare la borsa all'uno depositante, se non in presenza dell'altro: conduca qui costui il suo compare affinché sia creata quella simultanea presenza, che è condizione essenziale perché la borsa possa essere consegnata».

Il giudice ritenne giusta l'eccezione e l'attore si vide vittima della sua stessa fraudolenta macchinazione: impallidì e cominciò a tremare al punto, che tutti capirono che era stato smascherato nella sua fraudolenta messinscena. Tosto incarcerato, alla fine confessò che in quella borsa non c'era nulla, se non delle cianfrusaglie di nessun valore.

Dopo tre giorni finì impiccato.

La vicenda presenta aspetti di vivo interesse sotto vari profili sul piano deontologico.

L'aver "sottratto" (essersi proposto nella sostituzione, nella

situazione di disperazione in cui versava, non può che essere considerato sottrazione) la cliente al Collega e aver falsamente affermato d'aver trovato la borsa al solo fine di ottenere la riapertura dell'istruttoria nella fase "esecutiva", normalmente preclusa salvo che per la sopravvenienza di fatti nuovi e ulteriori rispetto a quelli esaminati nella fase di cognizione (questa la scansione diacronica del processo), non può non suscitare qualche perplessità sotto il profilo deontologico.

Sul piano soggettivo, i due episodi, inquadrati nel principio affermato dal canone XIX dell'allora recente Concilio Lionese II del 1274 riportato al capitolo terzo, trovano ampia giustificazione. Affermato solennemente il principio che una causa ingiusta non poteva essere difesa, per ovvio converso ne doveva conseguire che una causa giusta poteva essere difesa anche con mezzi non del tutto ortodossi, perché l'unico valore rilevante era che Giustizia giusta (vera) alla fine fosse fatta. Nel clima solo caritativo in cui il Santo Collega operava, la disperazione dell'ostessa fu la spinta ad offrirsi di salvarla come gesto di carità, giocando peraltro d'estremo azzardo sul piano professionale, perché se il Collega di controparte avesse insistito sull'eccezione pregiudiziale di far vedere la borsa prima di far luogo al supplemento di istruttoria sul *quantum*, il Santo Collega avrebbe corso il serio rischio, impossibilitato di mostrarla, di confermare il Giudice sul fondamento della pretesa sull'*an* e quella mossa avrebbe potuto indurlo ad una più pesante pronuncia sul *quantum*.

Ora l'autonomizzazione del diritto processuale rispetto a quello sostanziale ha creato barriere difensive ulteriori ed autonome rispetto alla Giustizia sostanziale; o meglio, diventa *giusta* la Giustizia ottenuta e resa secondo le regole d'un processo formalmente giusto. Al valore della giustizia della sentenza s'è sostituito quello della giustizia del processo.

sere
ente
e la
ente
iori
a la
tare

ipio
iese
ipia
una
o ne
fesa
lore
Nel
, la
ome
ano
esse
rsa
, il
o di
tesa
più

o a
ed
nta
un
ella

